



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici AMATI, GRANAIOLA e VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2013

Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione
del relativo albo professionale

ONOREVOLI SENATORI. – I bisogni educativi presenti nella nostra comunità, soprattutto quelli connessi alle problematiche della droga, della tossicodipendenza, dell'*handicap*, dell'AIDS, della violenza sui minori, del disagio giovanile, della emarginazione sociale, della mortalità scolastica, dell'integrazione degli extracomunitari ed altri, non hanno bisogno di essere particolarmente evidenziati.

Le riforme in campo istituzionale e del pubblico impiego hanno prodotto l'allargamento delle funzioni sociali e l'assunzione di «nuovi» ruoli da parte dei servizi, nell'ambito dei quali sono per altro emerse esigenze educative e formative a loro volta «nuove» e complesse.

L'organizzazione e lo svolgimento della riqualificazione professionale connessa con l'applicazione dell'istituto della mobilità o del licenziamento, riorganizzazione resasi necessaria a seguito della crisi economica e produttiva di diversi settori, ma anche i problemi connessi all'educazione permanente e all'aggiornamento in servizio, costituiscono un insieme di temi formativi specifici a cui le forze sociali e politiche dovranno dedicare una particolare attenzione.

Le attività di orientamento scolastico e professionale, quelle per l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, degli handicappati, dei tossicodipendenti e quelle della formazione culturale, del tempo libero, della formazione dei cittadini internazionali, rappresentano altre situazioni educative e pedagogiche di grande rilievo pubblico.

Attraverso il riconoscimento pubblico e la regolamentazione delle figure professionali operanti in campo pedagogico si può favorire la modifica del sistema educativo-forma-

tivo da cui dipende la riuscita della trasformazione istituzionale, la crescita culturale «internazionale» della collettività e la formazione delle future professionalità da impiegare nel mercato del lavoro.

Queste considerazioni di carattere generale hanno motivato il presente disegno di legge, che individua il pedagogo – laureato in pedagogia o in scienze dell'educazione con titolo quadriennale o specialistica/magistrale – come «lo specialista della educazione» ed «esperto dei processi formativi» e definisce il quadro normativo di riferimento entro cui deve avvenire lo svolgimento delle attività pedagogiche che oggi sono solamente disciplinate, come tutte le professioni non regolamentate in Albi e Collegi, attraverso la legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Il disegno di legge vuole contribuire a soddisfare la domanda educativo-formativa sia istituzionale sia sociale, cercando di corrispondere alle esigenze legittime della categoria in vista di una positiva integrazione con le norme che regolano il mercato europeo.

Dal 1946 del 1947 ad oggi sono circa 130.000 i pedagogisti che, unitamente ad altre figure professionali, contribuiscono a fornire una più articolata lettura dei sempre più complessi problemi educativi individuando ed indicandone le modalità operative da attivare in tale campo.

La natura della professione di pedagogo deriva dalla qualità del soggetto rappresentato dalla persona umana con i suoi bisogni, la sua libertà, le sue aspirazioni alla trascendenza. Pertanto nei pedagogisti è implicita una mentalità di servizio perché coerente con la natura dell'intervento pedagogico

quando si pone come obiettivo quello di essere un orientamento adeguato e competente nel rispetto della dignità (come autonomia) e libertà (come giustizia e responsabilità) della stessa persona umana.

Il pedagogo, che opera a vari livelli presso enti centrali e periferici, svolge funzioni tecniche e di consulenza per gli atti e gli interventi delle amministrazioni che consistono nell'individuazione dei bisogni e degli ambiti rispetto ai quali avviare una «ricerca-azione» e nel predisporre le «risorse» e gli «strumenti necessari» per condurle. Egli, inoltre, opera nella progettazione e nel coordinamento delle «attività di formazione» degli operatori socio-educativi, socio-sanitari, socio-assistenziali e culturali e nella programmazione, elaborazione e verifica dei «piani d'intervento» dei vari enti nei settori di competenza.

Il pedagogo, per espletare le sue funzioni, utilizza i metodi, le tecniche e gli strumenti della ricerca educativa la quale ha uno statuto epistemologico e scientifico equivalente a quello di ogni altro tipo di ricerca collocato all'interno delle problematiche delle scienze umane e sociali comuni alla medicina, alla sociologia, alla psicologia in relazione tra teorico e sperimentale, tra qualitativo e quantitativo.

Si tratta di metodi e strumenti scientifici come «l'osservazione sistematica», i «test pedagogici», i «questionari», i «colloqui», l'«indagine clinico educativa» e «statistica», in grado di essere usati in situazioni «naturali», di cogliere elementi di «contesto» e di «relazioni», di esplorare dimensioni «oggettive» o di «gruppo» e di collegare le conoscenze all'intervento.

La ricerca-azione condotta dal pedagogo non è finalizzata solo alla formazione, ma è promotrice di sperimentazioni, di nuove ipotesi di organizzazioni di lavoro, necessaria alla progettazione degli interventi e soprattutto è «osservazione e trattamento pedagogico».

Il pedagogo è, quindi, esperto in varie tecniche della ricerca educativa; egli imposta i piani di ricerca-azione, li conduce avanti, formula i «profili pedagogici», predisporre i piani d'intervento e di «trattamento pedagogico» e li realizza; verifica l'iter di realizzazione e di produttività nel caso in cui l'intervento è affidato ad altri operatori.

Il pedagogo, in quanto esperto dei processi formativi, è progettista della formazione e della «riqualificazione professionale», nonché coordinatore della *équipe* di aggiornamento è, inoltre, figura di riferimento stabile in ogni progetto di aggiornamento ed assolve ad un ruolo tecnico altamente specializzato e di direzione di *staff*.

La formazione svolta dal pedagogo è un'attività diversa da quella svolta dagli educatori di bambini, di giovani o adulti; il pedagogo non è semplicemente un docente, ma è una figura professionale che ha il compito di elaborare quelle conoscenze e quei progetti necessari agli educatori sia in direzione dei bambini che verso i giovani o gli adulti.

Perciò che riguarda le esigenze di pianificazione degli interventi da parte dei vari enti in settori di competenza anche in raccordo e collegamento con la programmazione di altre amministrazioni, il pedagogo svolge le funzioni di «programmatore territoriale».

Il pedagogo, in quanto specialista dell'educazione, rileva sistematicamente da una parte i bisogni e le risorse proprie dell'ente di appartenenza e quelle disponibili nel territorio al fine di attuare gli interventi e dall'altra soddisfa i bisogni educativi presenti nella popolazione sia che vengano espressi in forma di domanda esplicita che di domande latenti o come bisogno insorgente anche mediante attività di trattamento abilitativo o riabilitativo.

Il pedagogo assolve, inoltre, il compito di fornire alle famiglie «l'assistenza educativa specialistica» e la «consulenza pedagogica» sia per quanto concerne i problemi familiari e di educazione dei figli che per

quanto riguarda problemi legati a stati di svantaggio od abbandono dei figli, ad adozioni o ad affidi.

In relazione alle attività di orientamento scolastico e professionale, il pedagogista rileva da una parte le attitudini degli allievi attraverso lo studio e l'osservazione delle abitudini educative e dall'altra organizza «un osservatorio professionale» attraverso cui fornisce gli aiuti nella preparazione personale e nelle scelte dell'attività lavorativa.

Per come definita l'attività pedagogica ha una funzione sociale e di interesse pubblico tale da dover essere riconosciuta come pubblico servizio perché si svolge in base al principio costituzionale del «diritto all'educazione e alla formazione» e, per questo, assume la qualità di pubblico servizio alla persona e alla comunità. In quanto tale, l'attività pedagogica non è assoggettabile a libera contrattazione e richiede il riconoscimento di uno stato giuridico dei professionisti che la esercitano: i pedagogisti.

La funzione pedagogica è certamente autonoma perché si fonda sulla libertà progettuale come responsabilità sociale dinanzi ai percorsi offerti e ai risultati ottenuti, dentro e fuori dal sistema scolastico e sulla libertà tecnico scientifica intesa in termini di possesso di conoscenze scientifiche e competenze professionali che significa che il pedagogista deve agire, operare ed intervenire per garantire l'unità dell'azione educativa in una visione di «sistema integrato».

Il presente disegno di legge vuole, inoltre, evidenziare la disomogeneità di trattamento normativo per il pedagogista come per altre categorie professionali.

Il riconoscimento pubblico della professionalità del pedagogista contribuisce a valorizzarne il ruolo e la funzione all'interno della società e comporta il controllo dell'esercizio esclusivo dell'attività professionale nei confronti del cittadino e delle istituzioni.

Il riconoscimento pubblico del pedagogista consente, infine, di colmare un vuoto normativo che attualmente non garantisce alla società e ai cittadini di avere sempre le prestazioni professionali specializzate per il trattamento dei problemi educativi, in quanto questi ultimi vengono spesso trattati da altre figure professionali che, nell'ambito del loro *iter* formativo, non acquisiscono le dovute competenze pedagogiche.

L'articolo 1 definisce la funzione di pedagogista. L'articolo 2 stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione (esame di Stato, iscrizione all'albo, abilitazione). L'articolo 3 istituisce l'albo professionale; l'articolo 4 regola la definizione da parte del Ministero della Giustizia delle norme per l'istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti. L'articolo 5 stabilisce le condizioni che rendono possibile l'iscrizione all'albo; l'articolo 6 regola il transito dall'attuale «albo nazionale provvisorio» dell'Associazione nazionale pedagogisti italiani al nuovo sistema.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione della professione di pedagogista)

1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi e della formazione in possesso della laurea quadriennale in pedagogia o scienze dell'educazione o di una delle lauree magistrali o specialistiche della classe di scienze dell'educazione per come stabilito dai decreti di equipollenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

2. L'esercizio della professione di pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, la diagnosi pedagogica, la valutazione ed il trattamento abilitativo e riabilitativo dei disagi manifestati dal bambino e dell'adulto nei processi di apprendimento. Il pedagogista opera altresì per la progettazione, gestione e verifica di interventi in campo educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo e alla comunità in generale.

3. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica in particolare nei comparti: educativo, sociale, socio-sanitario, formativo e penitenziario; nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di attività di promozione culturale anche attraverso l'organizzazione d'iniziativa tecnico-scientifiche, la produzione e diffusione di pubblicazioni, l'allestimento la con-

sulenza e l'aggiornamento di siti specialistici e lo svolgimento di consulenze *on-line*.

4. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, sperimentazione e ricerca nello specifico ambito professionale.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione di pedagogista)

1. Per esercitare la professione di pedagogista é necessario avere conseguito l'abilitazione in pedagogia o scienze dell'educazione dopo avere superato un apposito esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale di cui all'articolo 3.

2. L'esame di Stato di cui al comma 1 é disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato di cui al comma 1 i laureati in pedagogia e in scienze dell'educazione con titolo quadriennale o laurea magistrale.

Art. 3.

(Istituzione dell'albo professionale dei pedagogisti)

1. È istituito presso il Ministero della giustizia l'albo professionale dei pedagogisti.

2. Agli iscritti all'albo professionale dei pedagogisti si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 4.

*(Istituzione dell'ordine nazionale
dei pedagogisti)*

1. Il Ministro della giustizia emana, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni nazionali rappresentative della categoria, le norme per l'istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti, assicurando che esso abbia un'articolazione su base regionale e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate le condizioni per l'ammissione all'ordine da parte degli interessati, l'ordinamento interno dell'ordine e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

3. Il Ministro della giustizia esercita la vigilanza sull'Ordine Nazionale dei Pedagogisti.

Art. 5.

*(Condizioni per l'iscrizione
all'albo professionale dei pedagogisti)*

1. Per essere iscritti all'albo professionale dei pedagogisti é necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale viga in materia la condizione di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione;

c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Accedono all'albo professionale di diritto tutti i soci riconosciuti dall'albo nazionale provvisorio istituito dall'Associazione nazionale dei pedagogisti italiani (ANPE), che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 2. L'associazione ANPE è iscritta, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco del Ministero della giustizia riferito alle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, nonché delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia.